



## PROCEDURA PER LA MOBILITÀ ERASMUS+ TRAINEESHIP A.A. 2020/2021

Versione 04 del 07/04/2022

I documenti ai quali si fa riferimento di seguito sono pubblicati alla pagina del portale di Ateneo [www.unito.it](http://www.unito.it) – Internazionalità – Studiare e lavorare all'estero – Erasmus+ – Erasmus Traineeship.

### • Contributi per la mobilità

Sulla base di quanto previsto dal bando e dall'Accordo per la Mobilità, i contributi per la mobilità sono composti dalle seguenti voci:

- A. Borsa mensile di importo base (importi comunitari) corrispondente a 350,00 o 400,00 euro, variabile a seconda del Paese di destinazione;
- B. Contributo integrativo mensile per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate, sulla base dell'ISEE;
- C. Contributo comunitario integrativo basato su costi reali per la mobilità degli studenti disabili e con esigenze speciali.

L'ammontare del contributo "A" sarà determinato moltiplicando il numero delle mensilità previste dall'Accordo per la Mobilità per l'importo mensile spettante. Al termine della mobilità, l'ammontare del contributo sarà ricalcolato sulla base delle date effettive di inizio e di fine del soggiorno Erasmus, moltiplicando l'importo giornaliero per la durata della mobilità. Ai fini del conteggio del periodo di mobilità, sulla base di quanto previsto dal Programma Erasmus+, i mesi sono considerati di 30 giorni, indipendentemente dalla loro effettiva durata.

**Pertanto si invita a pianificare il periodo che si intende trascorrere all'estero facendo attenzione a non ridurre il numero di giorni previsto da borsa, per evitare al termine della mobilità di dover restituire all'Ateneo le somme relative ai giorni non usufruiti.**

Per pianificare il periodo di mobilità, il Partecipante è invitato ad utilizzare **il calcolatore dell'Agenzia Nazionale Erasmus+** (disponibile alla pagina <https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-traineeship>)

Tuttavia, **fermo restando il rispetto della durata minima ammissibile (60 giorni)**, in caso di riduzione fino a un numero massimo di 5 giorni del periodo di mobilità previsto dall'Accordo per la Mobilità, è previsto un arrotondamento. In tal caso, il periodo sarà conteggiato come interamente realizzato.

In relazione alle misure di contrasto al contagio da COVID-19, la mobilità potrà essere eccezionalmente avviata in modalità "virtuale", con qualsiasi tipo di attività online che sia rispondente all'obiettivo della mobilità oggetto del presente Accordo e concordata in sede di Learning Agreement for Traineeship (i.e. "smart working" organizzato dall'istituzione ospitante, etc.). La mobilità dovrà essere pianificata prevedendone il completamento con un periodo di attività in presenza all'estero (mobilità fisica), laddove l'evolversi dello stato dell'emergenza lo consenta. In caso di mobilità svolta parzialmente in modalità virtuale e parzialmente in presenza la mobilità sarà di tipo "blended".



Nel caso dovessero perdurare le restrizioni legate all'emergenza COVID-19, la durata della mobilità fisica potrà essere ridotta a favore di una maggiore durata della componente virtuale, oppure potrà essere valutato di introdurre un periodo di interruzione tra i periodi di mobilità virtuale e fisica, purché l'attività sia svolta entro 30/09/2022, e sia rispettata la durata minima stabilita nella Guida al Programma (60 giorni). Nel caso in cui il perdurare delle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica non consenta al Partecipante di completare la mobilità con un periodo di mobilità fisica all'estero, sarà eccezionalmente ritenuto eleggibile ai fini del riconoscimento delle attività formative anche un intero periodo di mobilità virtuale. Durante il periodo di mobilità "virtuale" al Partecipante non sarà riconosciuto alcun contributo economico. In caso di mobilità esclusivamente virtuale al partecipante non spetta alcun contributo di mobilità.

L'Università di Torino, volendo assicurare massima flessibilità nella strutturazione dei percorsi formativi, consente l'opportunità di usufruire della didattica online erogata da UniTO e delle attività formative a distanza erogate dagli Istituti Partner sia in caso di rientro anticipato sia in caso di prosecuzione della mobilità all'estero. Per poter disporre della massima complementarietà delle attività formative, è possibile quindi usufruire, in via eccezionale, oltre alle attività di tirocinio degli Atenei/Enti Partner (previa autorizzazione dell'Università/Ente estero), anche degli insegnamenti/attività online offerti dall'Università di Torino. Si segnala tal riguardo che, anche in presenza di mobilità ancora in corso, si può regolarmente accedere al piano carriera, registrarsi agli appelli UniTO e sostenere i relativi esami.

**N.B. Si ricorda che non è consentito svolgere attività didattiche e dare esami presso UniTO durante il periodo di mobilità all'estero agli/le studenti/esse che riprogrammano la mobilità nel corso dell'a.a. 2021/2022, in linea con le disposizioni previste dall'Ateneo per l'anno accademico in questione.**

#### • L'Accordo per la Mobilità

Prima della partenza per il periodo di mobilità, ciascun Partecipante deve **OBBLIGATORIAMENTE** compilare ed inviare alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale una copia dell'Accordo per la Mobilità Erasmus Traineeship firmato. I Partecipanti che effettueranno una mobilità interamente virtuale dovranno compilare ed inviare alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale una copia dell'Accordo per la Mobilità Erasmus Traineeship per mobilità virtuale.

**NOTA BENE: non compilare l'Accordo per la Mobilità a mano, ma utilizza le funzionalità del pdf modificabile.**

Scarica e firma l'Accordo per la Mobilità e invialo tramite il seguente link [Google form](#). Per la compilazione del form sono disponibili le istruzioni alla pagina <https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-traineeship>

**L'Accordo per la Mobilità deve essere inviato CONTESTUALMENTE al Learning Agreement for Traineeship debitamente compilato e firmato.**

In seguito, copia dell'Accordo per la Mobilità controfirmata dalla Sezione Mobilità e Didattica internazionale sarà inviata al Partecipante via email. Il pagamento sarà effettuato tramite accredito su conto corrente bancario (compreso "Bancoposta") **intestato o cointestato al Partecipante**. Il **codice IBAN indicato dal Partecipante deve far riferimento a un Istituto Bancario italiano/europeo**.



Il pagamento della borsa sarà effettuato sulla base delle tempistiche di ricezione da parte dell'ufficio dell'Accordo per la Mobilità firmato comprensivo del Learning Agreement for Traineeship.

Per tutti i vincitori di borsa Erasmus+ Traineeship, l'erogazione del contributo avverrà indicativamente dal 25° giorno del mese nel caso di invio dell'Accordo per la Mobilità alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale entro il 1° giorno lavorativo dello stesso mese; per i contratti inviati dal 2° giorno lavorativo in poi, il pagamento avverrà dal giorno 25 del mese successivo. Questa tempistica non vale per i mesi di agosto, dicembre e gennaio, per i quali il pagamento avviene comunque nel mese successivo.

- **Learning Agreement for Traineeship**

La mobilità può essere riconosciuta come parte integrante del programma di studi (tipologia A: tirocinio curricolare), oppure avvenire durante il corso di studi con crediti sovrannumerari o senza riconoscimento in carriera o successivamente al conseguimento della Laurea (tipologia B: tirocinio extra-curricolare).

**La tipologia di mobilità (tipologia A o tipologia B) dichiarata nel modulo di candidatura è vincolante e dovrà corrispondere a quella effettivamente svolta e risultante al termine della mobilità, pena la restituzione della borsa di studio percepita.**

**PRIMA** dell'inizio del periodo di mobilità, il Partecipante deve confrontarsi con il docente referente di Dipartimento per compilare il "Learning Agreement for Traineeship" - sezione "**Before the mobility**" - ossia il programma di attività per il tirocinio, che sarà personalizzato sulla base dell'effettivo progetto che si intende realizzare.

Tale documento dovrà essere approvato e siglato dal docente referente di Dipartimento, dall'Istituzione/Ente ospitante e dal Partecipante stesso. Inoltre, in caso di tirocini di tipologia A, sul documento prima della partenza si dovrà concordare, direttamente con il proprio docente referente di Dipartimento, le modalità per il riconoscimento accademico del tirocinio.

**Il documento debitamente compilato e firmato dovrà essere inviato, prima della partenza e CONTESTUALMENTE all'invio dell'Accordo per la Mobilità, alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale tramite il seguente link [Google form](https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-traineeship). Per la compilazione del form sono disponibili le istruzioni alla pagina <https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-traineeship>**

Ogni cambiamento sostanziale, durante la permanenza del tirocinante presso l'Istituzione/Ente ospitante, dovrà essere concordato, sempre per iscritto, da tutte e tre le parti utilizzando l'apposita sezione del Learning Agreement for Traineeship (sezione *During the Mobility*).

- **Online Linguistic Support (OLS)**

Il programma Erasmus+ offre agli studenti in mobilità un supporto linguistico online, denominato Online Linguistic Support (OLS), nella lingua del Paese di destinazione della mobilità o nella lingua veicolare utilizzata per l'insegnamento.



Il programma OLS prevede:

- Una valutazione iniziale della conoscenza della lingua, che rilascia un punteggio in linea con il CEFR (Common European Framework of Reference), da svolgere in prossimità dell'inizio della mobilità;
- Un corso di lingua interattivo e personalizzato in funzione del livello rilevato nella valutazione iniziale;
- Una valutazione finale del livello linguistico, che indicherà i progressi raggiunti, da svolgere al termine del periodo Erasmus.

Le credenziali per l'accesso al corso OLS verranno fornite in seguito alla ricezione dell'Accordo per la Mobilità debitamente compilato e firmato.

#### • **Periodo per lo svolgimento del tirocinio**

Il periodo di mobilità Erasmus+ Traineeship deve essere **continuativo** e terminare entro il 30 settembre 2022, **per una durata minima obbligatoria di 2 mesi (=60 giorni), pena la revoca del contributo.**

Si precisa che, in caso di mobilità blended, la componente fisica della mobilità dovrà in ogni caso rispettare la durata minima di 2 mesi (60 giorni secondo le modalità di conteggio previste dal programma Erasmus+ -- Calcolatore Agenzia Nazionale Erasmus+ disponibile alla pagina Erasmus Traineeship – Sezione Documenti). Un eventuale periodo di mobilità inferiore alla durata minima prevista, sarà ritenuto ammissibile solo a seguito dell'autorizzazione della clausola di forza maggiore da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE all'Ateneo.

Il conteggio dei giorni viene effettuato sulla base delle date effettive di inizio e fine del periodo di tirocinio. Dovrà essere indicato il periodo di mobilità svolto all'estero e l'eventuale periodo di mobilità virtuale svolto dal Paese di origine (mobilità fisica, virtuale o blended).

Si segnala che, poiché il Partecipante può svolgere un massimo di 12 mesi di mobilità per ogni ciclo di studio (24 mesi per gli iscritti alle lauree a ciclo unico) indipendentemente dal numero e dalle tipologie di mobilità effettuati (Erasmus per studio e/o Erasmus per Traineeship/Placement), la durata del periodo di Traineeship dovrà tenere conto dei mesi già usufruiti per non eccedere tale limite.

Nel caso di mobilità da effettuare in qualità di neolaureato il conteggio delle mensilità dovrà tener conto delle mensilità per Erasmus per studio e/o per Traineeship/Placement già usufruite nel corso di studi appena concluso.

Nel caso in cui il Partecipante per cause di forza maggiore o altre cause abbia necessità di **interrompere** per un periodo la permanenza all'estero oppure terminare anticipatamente la mobilità si prega di contattare la Sezione Mobilità e Didattica internazionale per avere istruzioni in merito.

La **chiusura** dell'Ente ospitante per un breve periodo di ferie **non è tendenzialmente da considerarsi interruzione del periodo di mobilità**; in caso di chiusura prolungate (per esempio ferie nel periodo estivo), si prega di contattare l'Ufficio Mobilità Internazionale per avere istruzioni in merito.



- **Proroga**

**In seguito all'inizio della mobilità**, il Partecipante può richiedere una proroga del periodo di mobilità, tale proroga dovrà essere autorizzata per iscritto dal docente referente di Dipartimento e dall'Istituzione/Ente ospitante. Le autorizzazioni alla proroga devono pervenire alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale **almeno 15 giorni prima della fine del periodo di mobilità** previsto dall'Accordo per la Mobilità. Si segnala che il soggiorno Erasmus+ Traineeship, comprensivo di eventuali proroghe, deve essere continuativo e, in ogni caso, non può superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio (o 24 mesi per gli iscritti alle lauree a ciclo unico), considerati anche gli altri periodi di mobilità eventualmente già effettuati all'estero per studio o per Traineeship/Placement nell'ambito del programma Erasmus+/LLP Erasmus. Inoltre, la mobilità deve terminare entro il 30 settembre 2022.

Il periodo di proroga è finanziato fino ad esaurimento del budget disponibile e per un periodo massimo di 3 mesi; in caso di mancanza di fondi, la proroga potrà comunque essere approvata ma senza erogazione di contributi aggiuntivi (periodo a "zero-grant").

- **Documentazione finale**

Al termine del periodo di Traineeship, il Partecipante **DEVE** farsi rilasciare dall'Istituzione/Ente ospitante il Learning Agreement for Traineeships - sezione "**After the Mobility**" ("Table D - Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise"). Il documento deve essere debitamente compilato e firmato dall'Istituto/Ente ospitante e certificare le date dell'effettivo periodo di tirocinio e l'attività di tirocinio svolta in accordo con la sezione "Before the mobility" del Learning Agreement. Dovrà essere indicato il periodo di mobilità effettivamente svolto in presenza e l'eventuale periodo di mobilità svolto a distanza.

- **Chiusura del periodo di mobilità**

**Entro 30 giorni dalla conclusione del periodo Erasmus+ Traineeship**, il Partecipante deve provvedere alla chiusura amministrativa della mobilità consegnando **alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale il Learning Agreement for Traineeship - sezioni "Before the mobility" e "After the mobility"**, comprensivo inoltre di eventuali Change al Learning Agreement. Il documento deve essere consegnato con una delle seguenti modalità (in alternativa):

- **inoltre dell'email ricevuta direttamente dal partner con in allegato il documento compilato e firmato**
- **invio diretto da parte del partner del documento compilato e firmato**

Il Learning Agreement for Traineeship rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di mobilità dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto, con l'indicazione del periodo di mobilità svolto all'estero e dell'eventuale periodo di mobilità virtuale svolto dal Paese di origine (mobilità fisica, virtuale o blended).



Al termine del periodo di Traineeship viene garantito il riconoscimento delle attività indicate nel Learning Agreement for Traineeships e previste dal piano di studi dello studente, se portate a termine con successo; come da norma dell'Agenzia Nazionale Erasmus+, tale riconoscimento può essere rifiutato solo se il Partecipante non raggiunge il livello di profitto richiesto dal soggetto ospitante o non soddisfa le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimento.

Pertanto, nei casi in cui sia previsto un riconoscimento in carriera (tirocini curricolari e/o tirocini con riconoscimento CFU in sovrannumero), il Partecipante deve consegnare anche il **Modulo di Richiesta di riconoscimento CFU**: il modulo dovrà essere regolarmente compilato per le parti di competenza ed **inviato via email in formato word/odt alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale (internationalexchange@unito.it)**, che lo trasmetterà al Dipartimento di riferimento ai fini del riconoscimento in carriera del tirocinio svolto all'estero. Si precisa che il Partecipante è tenuto a compilare anche i campi relativi agli esami corrispondenti riconosciuti in carriera (**Codice - Descrizione Esame - SSD - CFU**): i dati necessari sono ricavabili dal Piano Carriera, coerentemente con quanto stabilito in sede di Learning Agreement for Traineeship con il docente referente. L'approvazione del modulo è invece di competenza della Commissione per la Mobilità Internazionale di riferimento.

**Per tirocini che si concluderanno dopo il 15 settembre 2022, il Partecipante dovrà comunque consegnare tutta la documentazione finale alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale entro la data ultima del 15 ottobre 2022.**

Per la chiusura definitiva della mobilità, il Partecipante deve inoltre trasmettere online il **Rapporto Narrativo relativo alla mobilità (EU SURVEY) entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione**, che verrà inviata via email dalla Sezione Mobilità e Didattica Internazionale successivamente all'approvazione della documentazione di chiusura presentata.

- **Rinuncia alla borsa di mobilità Erasmus Traineeship e cause di restituzione**

Il periodo di mobilità all'estero deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni), al di sotto dei quali il Partecipante è tenuto alla restituzione dell'intero importo erogato.

Nel caso in cui, per sopraggiunti e giustificati motivi, il Partecipante decida di rinunciare alla borsa, dovrà formalizzare la sua rinuncia informando tempestivamente tramite comunicazione email la Scuola/Dipartimento di appartenenza e la Sezione Mobilità e Didattica Internazionale.

Qualora siano già stati erogati i contributi finanziari, il Partecipante deve restituire l'importo percepito secondo le modalità comunicate direttamente dalla Sezione Mobilità e Didattica internazionale all'indirizzo di posta elettronica istituzionale. La restituzione deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Ove applicabile, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Tasse e Contributi vigente, qualora il Partecipante non proceda alla restituzione dell'importo richiesto entro le tempistiche comunicate dall'Istituto, sarà disposto il blocco carriera.

Il Partecipante che sia costretto a rientrare anzitempo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'Accordo per la Mobilità, sarà tenuto alla restituzione dell'importo non spettante, calcolato sulla base delle modalità indicate all'art. 5 dell'Accordo per la Mobilità Traineeship.

In caso di rientro dovuto per cause di forza maggiore prima di aver effettuato il periodo minimo, è necessario contattare la Sezione Mobilità e Didattica internazionale che a sua volta interpellierà l'Agenzia Nazionale Erasmus+ per avere istruzioni in merito.



Il Partecipante dovrà restituire l'intero importo del contributo e non avrà alcun riconoscimento dell'attività di tirocinio svolta all'estero in caso non presenti la documentazione relativa al periodo di mobilità, secondo quanto indicato all'art. 5 dell'Accordo per la Mobilità Traineeship.

In caso di mobilità svolta in modalità interamente virtuale svolta dal Paese di origine il Partecipante sarà tenuto alla restituzione del contributo, ma verrà garantito il riconoscimento delle attività formative previste dal Learning Agreement for Traineeship.

#### • Assistenza sanitaria all'estero

Per usufruire dell'assistenza sanitaria pubblica di base nei Paesi appartenenti all'Unione Europea (oppure in Islanda, Liechtenstein, Norvegia), i cittadini dell'Unione Europea necessitano solamente della Tessera Sanitaria Europea, distribuita automaticamente a tutti gli assistiti. Solitamente, infatti, una copertura di base è fornita dall'assicurazione sanitaria nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia. Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un'assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. In questo caso, un'assicurazione aggiuntiva privata potrebbe essere utile. Il Partecipante è tenuto ad informarsi sui requisiti previsti per l'assicurazione sanitaria nel Paese ospitante. Si raccomanda di verificare le condizioni previste anche in riferimento all'emergenza sanitaria COVID-19.

I vincitori di cittadinanza extra-UE di una borsa Erasmus Traineeship devono verificare presso la propria ASL di competenza e presso il Paese ospitante eventuali altre procedure da espletare.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i seguenti siti:

- [http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani](http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani)
- [http://europa.eu/eu-life/healthcare/index\\_it.htm](http://europa.eu/eu-life/healthcare/index_it.htm) per informazioni sull'assistenza sanitaria nell'Unione Europea

Per quanto riguarda l'emergenza sanitaria COVID-19 si raccomanda di far riferimento alle indicazioni riportate sul portale istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - MAECI (<https://www.esteri.it/mae/it>) - e riportate sul sito "Viaggiare Sicuri" (<http://www.viaggiare Sicuri.it/>) per determinare lo stato di sicurezza di ciascun Paese. Si consiglia inoltre di consultare il sito "Re-open EU" (<https://reopen.europa.eu/it>).

#### • Copertura assicurativa e adempimenti in caso di infortunio e/o danno arrecato a terzi

Gli studenti e i laureati dell'Università degli Studi di Torino che svolgono periodi di mobilità internazionale, mantengono durante tutto il periodo di soggiorno all'estero le medesime coperture assicurative di cui godono in Italia relativamente ad infortuni e danni verso terzi.

NOTA BENE: porre massima attenzione al rispetto delle tempistiche previste dalle procedure per presentare denuncia!

Eventuali coperture aggiuntive che coprano gli studenti al di fuori dell'attività didattica dovranno essere stipulate direttamente dagli interessati con assicurazioni private. Per prendere visione delle modalità e delle tempistiche per fare denuncia in caso di infortunio e/o danno arrecato a terzi e per



maggiori informazioni è possibile consultare il portale di Ateneo alla pagina Home» Università e Lavoro» Tutela e Assistenza» Assicurazioni; link diretto: <https://www.unito.it/universita-e-lavoro/tutela-e-assistenza/assicurazioni>

A seguire è inoltre disponibile la circolare dell'Agencia Nazionale LLP Italia in merito alla tutela assicurativa degli studenti/laureati in mobilità per Traineeship.

---

***Circolare sulla tutela assicurativa degli studenti italiani  
in mobilità ERASMUS per Traineeship***

Considerati i numerosi quesiti arrivati all'Agencia Nazionale sulla tutela assicurativa degli studenti italiani che si recano all'estero ai fini di una mobilità Erasmus per Traineeship, si riportano le indicazioni fornite nel mese di ottobre 2010, dall'Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL):

***"I tirocini formativi o stage, come noto, sono configurati dalla normativa italiana - ai sensi del DPR 156/99 che ha modificato e integrato il DPR 567/96 - espressamente quali attività scolastiche anche agli effetti dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato. Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto decreto, la copertura antinfortunistica dei soggetti impegnati in tirocini formativi o di orientamento promossi dagli Istituti scolastici o dalle Università, è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, prevista dal combinato disposto degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65 e regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985.***

*Inoltre, è necessario distinguere tra tirocini effettuati in paesi dell'area comunitaria e quelli invece effettuati in area extracomunitaria.*

*Al riguardo, dalla normativa comunitaria di cui ai Reg. n.1408/71 e n.307/99, si può parlare - per la fattispecie - di un sistema speciale che trova le sue maggiori similitudini nel sistema dei c.d. "distaccati" (art. 14, paragrafo 1, lett. a) del reg. CEE n.1408/71), per il quale ove il distacco avvenga in un Paese comunitario e non superi i 12 mesi, salvo una proroga di altri 12, si applica la legislazione del Paese in cui ha sede l'impresa che ha operato il distacco: quindi, in caso di tirocinio o stage promosso da una Università o ente promotore, opererà la normale copertura assicurativa già prevista dall'ateneo interessato.*

*Diversamente, se il tirocinio è promosso in paesi extracomunitari con i quali non vige alcuna Convenzione di sicurezza sociale, stante il principio della territorialità, lo stagista dovrà essere assicurato dall'Università presso il paese ove effettua lo stage".*